

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2428**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MALAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2003**

—————

Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi  
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di  
assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione  
fino a 15.000 abitanti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5, comma 7, della legge 23 marzo 1993, n. 81, abrogato e poi confluito nell'articolo 71, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, assegna alla lista che ottiene il maggior numero di voti i due terzi dei seggi, quale che sia la percentuale ottenuta. Ciò garantisce in ogni caso una solida maggioranza al sindaco e alla giunta e, comunque, la presenza di rappresentanti della minoranza. Vi sono però dei casi in cui le minoranze sono addirittura sovrarappresentate, ad esempio quando esse, pur avendo ottenuto pochissimi voti, hanno comunque un terzo dei seggi. È il caso, non «di scuola», ma reale, di liste «pirata» composte da persone provenienti da altre zone, del tutto indiffe-

renti all'amministrazione di quella comunità, che raccolgono le firme necessarie con l'equivoco, o addirittura non le raccolgono per nulla, nei comuni con meno di 1.000 abitanti. Accade così che gruppi sconosciuti provenienti da fuori comune, a fronte di una decina di voti, o anche meno, hanno ottenuto quattro consiglieri. Essi, associati ad altri colleghi eletti allo stesso modo in altri comuni, possono risultare determinanti per maggioranze in consorzi e comunità montane.

Il presente disegno di legge intende evitare queste distorsioni prevedendo che, ove la lista vincente ottenga più di due terzi dei voti, l'assegnazione dei seggi avvenga proporzionalmente, avvalendosi del metodo d'Hondt. In tal modo le minoranze saranno rappresentate nel consiglio comunale solo quando abbiano un reale sostegno dagli elettori.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal comma 8-bis,»;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Nel caso in cui una lista abbia ottenuto più dei due terzi dei voti validi, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio».

